

ISTRUZIONI per la presentazione delle candidature





PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ISTRUZIONI

PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Pubblicazione n. 3_2018



PREMESSA

Questa pubblicazione illustra le norme che regolano il procedimento di formazione e di presentazione delle candidature per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia.

Le istruzioni hanno il fine di agevolare il compito degli organi e degli uffici competenti, dei partiti, dei gruppi o movimenti politici e dei candidati nonché di assicurare che tale fondamentale atto preparatorio alla consultazione elettorale possa essere attuato con la massima regolarità, chiarezza e speditezza.

Nella parte quinta vengono riportate le sanzioni penali per i reati inerenti alla presentazione delle candidature.

In allegato, allo scopo di facilitare il compito dei presentatori delle liste, sono riprodotti i modelli degli atti e documenti necessari per la formazione e la presentazione delle candidature. I modelli sono reperibili e scaricabili sul sito internet della Provincia (all'indirizzo <http://www.elezioni.provincia.tn.it/>)

AVVERTENZA

Gli articoli di legge citati nella presente pubblicazione senza l'indicazione del provvedimento legislativo si riferiscono alla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (pubblicata nel B.U. della Regione Trentino-Alto Adige 11 marzo 2003, n.10, supplemento n. 1), concernente “*Norme per l'elezione*

diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia”, come modificata dalla legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, concernente “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2008)*”, dalla legge provinciale 9 luglio 2008, n. 8, concernente “*Modificazioni della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia) per favorire la democrazia paritaria nell’accesso alla carica di consigliere provinciale*”, dalla legge provinciale 9 luglio 2008, n. 9, concernente “*Modificazioni della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia) in materia di composizione della Giunta provinciale, di ineleggibilità e di incompatibilità*”, dalla legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, concernente “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2013)*”, dalla legge provinciale 20 marzo 2013, n. 3, concernente “*Modificazioni dell’articolo 8 della legge elettorale provinciale, in materia di composizione della Giunta provinciale*”, dalla legge provinciale 22 gennaio 2018, n. 1, concernente “*Modificazioni dell’articolo 17 della legge elettorale provinciale 2003, in materia di incompatibilità*”, nonché dalla legge provinciale 12 marzo 2018, n. 4, concernente “*Modificazioni della legge elettorale provinciale 2003 in tema di parità di genere e promozione di condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali fra uomo e donna*”.



INDICE

PREMESSA	9
PARTE PRIMA - DEPOSITO FACOLTATIVO DEL CONTRASSEGNO DI LISTA PRESSO LA PRESIDENZA DELLA PROVINCIA	11
§ 1. Premessa	11
§ 2. Modalità e termini da osservare per il deposito dei contrassegni di lista (artt. 22, 23 e 27)	11
PARTE SECONDA - FORMAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	15
§ 3. Formazione delle candidature (art. 25)	15
3.1. Modalità di autenticazione delle sottoscrizioni	15
3.2. Sottoscrizione della lista	20
3.2.1. Liste con obbligo di sottoscrizioni	21
3.2.2. Liste senza obbligo di sottoscrizioni	23
3.3. Candidati (artt. 14, 25 e 27)	24
3.3.1. Accettazione ed autenticazione della candidatura	25
3.4. Collegamenti tra candidato-Presidente e una o più liste (artt. 25, 27 e 30)	29
3.5. Contrassegno di lista (artt. 27 e 30)	30
§ 4. Presentazione delle candidature (artt. 27 e 28)	31
4.1. Documenti necessari per la presentazione delle candidature (art. 27)	31
4.2. Luogo, termini iniziale e finale per la presentazione delle candidature (art. 28)	34
4.3. Chi può effettuare la materiale presentazione delle candidature	35
4.3.1. Lista con contrassegno ammesso a deposito	35
4.3.2. Lista con contrassegno non depositato	36
4.3.3. Candidature alla carica di Presidente della Provincia	36
4.4. Compiti della Direzione generale, I.S. in materia elettorale della Provincia relativi alla ricezione delle candidature	37
4.5. Casi particolari connessi alla presentazione delle candidature	39
4.5.1. Rinuncia alla candidatura	39

4.5.2. Candidati deceduti, candidati che hanno ritirato il consenso ovvero esclusi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle liste	40
PARTE TERZA - DELEGATI DI LISTA E RAPPRESENTANTI DI LISTA	43
§ 5. Delegati di lista (art. 27)	43
§ 6. Rappresentanti di lista presso i seggi elettorali e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 33)	43
6.1 Carattere facoltativo delle designazioni	43
6.2. Modalità per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista	44
6.3 A chi vanno presentate le designazioni dei rappresentanti di lista (art. 33)	45
6.4. Requisiti dei rappresentanti di lista	45
PARTE QUARTA - ESAME E APPROVAZIONE DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI	47
§ 7. Premessa	47
§ 8. Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 30)	47
§ 9. Trasmissione alla Giunta provinciale delle candidature approvate dall'ufficio centrale circoscrizionale	51
PARTE QUINTA - SANZIONI PENALI PER I REATI INERENTI ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	53
§ 10. Sanzioni penali per i reati inerenti alla presentazione delle candidature	53
ALLEGATI	
Allegato 1 - Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia e dichiarazione di collegamento con una o più liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale	65



Allegato 2 - <i>Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere provinciale</i>	67
Allegato 3 - <i>Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di Consigliere provinciale che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni</i>	69
Allegato 4 - <i>Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati alla carica di Consigliere provinciale senza l'obbligo delle sottoscrizioni</i>	81
Allegato 5 - <i>Certificato del sindaco comprovante l'iscrizione di un sottoscrittore nelle liste elettorali</i>	87
Allegato 6 - <i>Certificato del sindaco comprovante l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali</i>	89
Allegato 7 - <i>Modello di dichiarazione dei delegati di lista per il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Provincia</i>	91
Allegato 8 - <i>Designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi elettorali</i>	93



PREMESSA

Il procedimento di presentazione delle liste di candidati si svolge attraverso le seguenti operazioni:

1. **deposito facoltativo del contrassegno di lista** presso la Presidenza della Provincia da parte dei soli partiti o raggruppamenti politici organizzati e contestuale obbligatoria designazione degli incaricati alla presentazione delle candidature caratterizzate dal simbolo ammesso a protezione (artt. 22 e 23);
2. **presentazione delle candidature** presso la Direzione generale, I.S. in materia elettorale della Provincia (struttura provinciale competente in materia elettorale, ex art. 28) e **designazione dei delegati di lista** aventi la facoltà di nominare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 33).



PARTE PRIMA

DEPOSITO FACOLTATIVO DEL CONTRASSEGNO DI LISTA PRESSO LA PRESIDENZA DELLA PROVINCIA

§ 1. Premessa

Ai partiti e ai raggruppamenti politici organizzati che intendono partecipare alle elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia è data *facoltà* di garantirsi l'esclusività dell'uso dei propri contrassegni tradizionali.

La qualificazione di “organizzati” richiesta dalla legge per i partiti ed i raggruppamenti politici esclude che possano beneficiare di tale facoltà *i raggruppamenti occasionali*.

§ 2. Modalità e termini da osservare per il deposito dei contrassegni di lista (artt. 22, 23 e 27)

L'articolo 22 stabilisce, con termine perentorio, che il deposito dei contrassegni deve essere effettuato presso la Presidenza della Provincia **tra le ore 8 del 44° e le ore 12 del 43° giorno precedente quello della votazione**.

Il contrassegno, che può essere anche figurato e/o colorato, oltre che in bianco e nero, deve essere riprodotto su foglio bianco formato protocollo e presentato in **triplice** esemplare di cm 10 di diametro.

Il deposito deve essere effettuato dal segretario regionale o provinciale del partito o del raggrup-

pamento politico. In caso di mancanza, assenza o impedimento di questi, il deposito è effettuato dal rispettivo presidente regionale o provinciale o da persona da loro incaricata con **mandato autenticato da notaio, da un giudice di pace o da un segretario comunale.**

Qualora tali organi (segretario o presidente) non siano previsti dagli statuti dei partiti o dei raggruppamenti politici, o per qualsiasi motivo essi non siano in carica, il deposito può essere effettuato o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del raggruppamento politico.

È importante sottolineare che la carica dei depositanti o eventualmente dei mandanti **deve essere comprovata:**

- nel caso di organizzazione *nazionale*, da un'attestazione del rispettivo segretario o presidente nazionale;
- nel caso di organizzazione *locale*, dall'estratto autenticato del relativo verbale di nomina.

Qualora venga depositato un contrassegno composito – cioè formato al suo interno da due o più simboli – è necessario che tali requisiti sussistano per tutti i partiti o gruppi politici ai quali appartengono i singoli simboli della composizione.

Il Presidente della Provincia, a riprova dell'avvenuto deposito, rilascia ai presentatori ricevuta scritta e datata sul retro di un esemplare del contrassegno depositato.



Al fine della loro protezione, non possono essere depositati:

- contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ed ammessi al deposito;
- contrassegni identici o confondibili con quelli che riproducono simboli usati tradizionalmente da altri partiti;
- contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio provinciale o regionale, possono trarre in errore l'elettore;
- contrassegni che riproducono immagini o soggetti religiosi.

Sono considerati elementi di confondibilità non solo la rappresentazione grafica e cromatica generale, ma altresì i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o delle finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.

Qualora il contrassegno presentato non possa essere accettato in deposito perché riferibile ad una delle cause escludenti di cui sopra, il depositante potrà beneficiare di un ulteriore termine di 24 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno.

Contestualmente al deposito del contrassegno, i partiti o i raggruppamenti politici organizzati **devono designare** (art. 23) un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente, con l'incarico di effettuare la materiale presentazione delle liste dei candidati e dei relativi documenti all'Ufficio cen-

trale circoscrizionale per il tramite della Direzione generale, I.S. in materia elettorale della Provincia.

I partiti o gruppi politici possono nominare altri depositanti effettivi e supplenti revocando quelli precedentemente nominati, fino alle ore dodici del trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione; l'atto di revoca deve essere effettuato nella **medesima forma della designazione** e deve essere presentato entro il termine suddetto alla Direzione generale, I.S. in materia elettorale della Provincia.

Si evidenzia peraltro che, ai sensi dell'art. 23, comma 4, in assenza del rappresentante effettivo e supplente, la presentazione delle candidature e dei relativi documenti può essere effettuata dal legale rappresentante del partito o gruppo politico.

Il ricevimento dei contrassegni e il rilascio dell'esemplare del contrassegno con l'attestazione dell'avvenuto deposito, nonché l'accertamento delle cause che ne determinano l'irricevibilità e la ricusazione dei contrassegni sono di competenza del Presidente della Provincia, al quale spetta inoltre il *compito di trasmettere* all'Ufficio centrale circoscrizionale copia dei contrassegni ammessi al deposito *e di pubblicarli* con apposito manifesto da affiggersi in ogni comune della provincia non oltre il trentasettesimo giorno antecedente quello della votazione.

I contrassegni sono riportati sul manifesto in senso orizzontale, secondo l'ordine stabilito mediante *sorteggio*. A tale sorteggio possono assistere, su richiesta, i rappresentanti dei partiti o raggruppamenti politici che hanno depositato il contrassegno.



PARTE SECONDA
FORMAZIONE E PRESENTAZIONE
DELLE CANDIDATURE

§ 3. Formazione delle candidature (art. 25)

3.1. MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE
DELLE SOTTOSCRIZIONI

Il procedimento elettorale si caratterizza per la tassatività dei termini, delle forme e delle procedure tra le quali rientra anche l'autenticazione delle sottoscrizioni. Si ritiene opportuno premettere alcune indicazioni generali per l'autenticazione delle varie sottoscrizioni richieste nel procedimento medesimo.

L'autenticazione delle sottoscrizioni (e, in particolare, l'autenticazione delle sottoscrizioni relative alla dichiarazioni di accettazione delle candidature e di quelle degli elettori richieste a corredo delle candidature) **deve essere effettuata con la massima attenzione e puntualità**, nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e dall'art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

L'autenticazione deve essere **redatta di seguito alla sottoscrizione**. Essa consiste nell'**attestazione**, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta **in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive**.

Nell'attestazione **devono essere indicati: la modalità di identificazione, la data ed il luogo della autenticazione, il nome e cognome del pubblico ufficiale nonché la relativa qualifica; infine devono essere apposti la firma per esteso del pubblico ufficiale ed il timbro dell'ufficio.**

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 ***“Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature”.***

Soggetti autorizzati ad eseguire autenticazioni

Ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato dalla legge n. 165 del 2017, i **soggetti autorizzati all'autenticazione** della sottoscrizione sono i seguenti:

- notai,
- giudici di pace,
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali,
- segretari delle procure della Repubblica,
- presidenti delle province,
- sindaci metropolitani,
- sindaci,
- assessori comunali e provinciali,
- componenti della conferenza metropolitana
- presidenti dei consigli comunali e provinciali,
- presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali,



- segretari comunali e provinciali,
- funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della Provincia,
- consiglieri provinciali, consiglieri metropolitani e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al Presidente della Provincia e al sindaco.

Si evidenzia che i pubblici ufficiali previsti dal citato art. 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni, dispongono di tale potere esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22, richiamata in Cons. di Stato, sez. V, sent. 16 giugno 2014, n. 3033, Cons. di Stato, sez. III, sent. 16 maggio 2016, n. 1990, Cons. di Stato, sez. III, sent. 23 maggio 2016, n. 2141, Cons. di Stato, sez. III, sent. 11 luglio 2016, n. 3019).

Presenza del sottoscrittore all'atto dell'autentica

L'autenticazione consiste nella attestazione della genuinità della firma e presuppone l'identificazione del sottoscrittore; è pertanto **necessario** che la **firma sia apposta alla presenza del pubblico ufficiale** che ne esegue l'autenticazione.

Modalità di identificazione del sottoscrittore

L'autenticazione della firma è effettuata **solo** a seguito dell'**identificazione del sottoscrittore**, la

cui identità deve essere accertata tassativamente con una delle seguenti modalità:

1. esibizione di un idoneo documento di identificazione. È considerato idoneo documento di identificazione non solo la carta di identità, ma anche ogni altro documento rilasciato da una pubblica amministrazione che riporti le generalità anagrafiche del titolare e una sua fotografia e che sia quindi atto a consentire l'**accertamento dell'identità** ed il **riconoscimento** del sottoscrittore. Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 prevede infatti, all'art. 35, che quando viene richiesto un documento di identità, esso possa sempre essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente, quale il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, *il libretto di pensione*¹, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato.

¹ Non tutti i libretti di pensione riportano la fotografia del titolare e quindi sono documenti idonei all'identificazione. L'autentica potrà quindi essere considerata valida solo ove non sia indicato genericamente il documento "libretto di pensione", ma anche, espressamente, la tipologia di libretto di pensione esibito, in modo che sia verificabile l'idoneità di tale documento a consentire l'identificazione del sottoscrittore che lo ha presentato (Consiglio di Stato, sez. V, 5-8 giugno 2001, n. 3212, Consiglio di Stato, sez. V, 29 ottobre 2012, n. 5504).



Pertanto **non** risultano **idonei** all'identificazione i documenti privi di fotografia (es. tesserini o certificati di attribuzione recanti il numero di codice fiscale).

Nel caso di identificazione attraverso un documento di identificazione, nell'attestazione devono essere riportati l'indicazione del tipo di documento e gli estremi del documento medesimo;

2. conoscenza personale diretta da parte del pubblico ufficiale. Il pubblico ufficiale dovrà attestare di aver identificato il sottoscrittore attraverso conoscenza diretta e dovrà specificare, anche in tale ipotesi, i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) che individuano la persona del sottoscrittore.

Le modalità di identificazione utilizzate devono essere **espressamente indicate nella formula dell'autentica**. Ciò significa che se l'autenticazione è effettuata cumulativamente per più sottoscrizioni, la formula utilizzata dal pubblico ufficiale per l'attestazione deve dare chiaramente e specificatamente conto delle diverse modalità di identificazione utilizzate per ciascun sottoscrittore.

A titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui le sottoscrizioni siano autenticate in parte attraverso documento di identificazione, in parte attraverso conoscenza diretta, per l'autenticazione può essere utilizzata una formula del seguente tenore:

“Attesto che i sottoscrittori sopra indicati, identificati attraverso i documenti di identificazione o per

conoscenza personale, secondo quanto a fianco di ciascuno riportato, hanno apposto la firma in mia presenza”.

Generalità del pubblico ufficiale che esegue l'autentica

Il pubblico ufficiale, nell'ambito dell'attestazione, **deve specificare la data ed il luogo nei quali viene effettuata l'autenticazione, nonché il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita.** Deve inoltre apporre di seguito **la propria firma e il timbro dell'ufficio.** Ciò significa che per una corretta autenticazione non è sufficiente la firma del soggetto autenticante, in quanto, per renderne chiaramente intelligibili e verificabili l'identità e i poteri certificatori, risulta necessaria l'indicazione per esteso e con calligrafia leggibile (nel caso in cui non siano utilizzati mezzi meccanici di scrittura) della sua identità, nonché dell'ufficio ricoperto.

3.2. SOTTOSCRIZIONE DELLA LISTA

L'articolo 25 dispone che le liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale debbano essere sottoscritte da non meno di 500 e non più di 750 elettori aventi diritto di voto per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento.

Si rammenta che per essere **elettori** del Consiglio provinciale di Trento è necessario essere cittadini maggiorenni alla data stabilita per l'elezione ed essere residenti nel territorio della provincia di Trento ininterrottamente da almeno un anno alla



data di pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi (45° giorno prima della votazione).

Il medesimo articolo 25 prevede inoltre che possono essere presentate **senza** sottoscrizioni degli elettori **solo** le liste di candidati appartenenti a partiti o gruppi politici che, nelle ultime elezioni, hanno presentato candidature **con proprio contrassegno** ottenendo almeno un seggio nel Consiglio regionale, nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo.

In sintesi, sono soggette all'obbligo di sottoscrizione unicamente le liste di candidati alla carica di consigliere provinciale:

- a) presentate da un nuovo partito o raggruppamento politico;
- b) presentate da partiti o raggruppamenti politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale, del Parlamento italiano o del Parlamento europeo non hanno ottenuto almeno un seggio;
- c) presentate da partiti o raggruppamenti politici che, pur essendo rappresentati nel Consiglio regionale, nel Parlamento italiano o in quello europeo, non hanno presentato candidature con proprio contrassegno nelle ultime elezioni di tali organi.

Per le candidature alla carica di Presidente non è invece richiesta alcuna sottoscrizione degli elettori.

3.2.1. Liste con obbligo di sottoscrizioni

Per la presentazione di una lista di candidati alla carica di consigliere provinciale devono essere rac-

colte **non meno di 500 e non più di 750 sottoscrizioni** di elettori del Consiglio provinciale.

I limiti minimo e massimo di sottoscrizioni sono vincolanti, per cui non saranno ammesse candidature accompagnate da un numero di sottoscrizioni inferiore a 500 o superiori a 750.

Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione di lista di candidati; l'elettore che sottoscrive più di una candidatura o più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro (articolo 106 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).

Le sottoscrizioni devono essere autenticate, anche cumulativamente con un unico atto, da uno dei soggetti e secondo le modalità indicati al paragrafo 3.1.

Unitamente alla lista dei candidati devono essere presentati i certificati rilasciati dal sindaco, anche cumulativamente, attestanti che i soggetti firmatari sono iscritti nelle liste elettorali del comune e sono in possesso del requisito residenziale per l'esercizio del diritto elettorale attivo per l'elezione del Consiglio provinciale. Si sottolinea che il possesso del requisito residenziale deve risultare esplicitamente dal certificato (articolo 27, comma 1, lettera f).

Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, i certificati devono essere rilasciati dal sindaco nel *termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta*.

Considerato che ogni ritardo doloso o colposo nel rilascio di tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti, qualora se ne dovesse manifestare la necessità, l'Autorità competente potrà disporre



l'invio di un Commissario *ad acta* presso il comune inadempiente a spese dei responsabili.

3.2.2. Liste senza obbligo di sottoscrizioni

Per i partiti o gruppi politici che, nelle ultime elezioni, hanno presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio nel Consiglio regionale o nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza o impedimento, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico o da persona da loro incaricata con mandato autentificato da notaio (articolo 25, comma 3). Qualora tali organi non siano previsti dai rispettivi statuti o per qualsiasi ragione non siano in carica, la sottoscrizione è effettuata o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del gruppo politico.

La firma del sottoscrittore deve essere autenticata dai soggetti e con le modalità precisati al paragrafo 3.1.

Si richiama l'attenzione dei partiti e dei raggruppamenti politici che hanno depositato il contrassegno presso la Provincia sulla necessità di **ripresentare** in questa sede **la prova della carica del sottoscrittore della lista** (o eventualmente del mandante) tramite:

- un'attestazione del rispettivo segretario o presidente nazionale, nel caso di organizzazione nazionale;

- l'estratto autenticato del verbale di nomina, nel caso di organizzazione locale.

3.3. CANDIDATI (ARTT. 14, 25 E 27)

Possono candidare alla carica di Presidente della Provincia o di consigliere provinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol che abbiano compiuto o compiano diciotto anni entro il giorno dell'elezione e che siano residenti nel territorio della regione Trentino-Alto Adige alla data della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (45° giorno precedente la data della votazione – artt. 14 e 21 comma 3).

I candidati devono essere indicati con cognome, nome, luogo e data di nascita ed eventualmente con il soprannome o con il nome volgare. Per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere anteposto o aggiunto il cognome del marito. Inoltre i candidati alla carica di consigliere provinciale devono essere contrassegnati da numeri arabi progressivi.

Ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve essere collegata con un candidato alla carica di Presidente e deve comprendere un numero di candidati non inferiore a **ventisei** e non superiore a **trentaquattro**. Ogni lista può, peraltro, essere presentata con un numero di candidati superiore al numero massimo previsto dalla legge, per le ipotesi di cancellazioni, decessi, ritiri o esclusione.



L'articolo 25, comma 6 bis², dispone che per promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature, in ciascuna lista di candidati **nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore all'altro, se non quando il numero delle candidature della lista è dispari**: in tal caso è ammesso che un genere sia sovrarappresentato di un'unità. **Nelle liste si alternano candidature di genere diverso** (ad esempio: donna, uomo, donna, uomo...).

Non è consentito presentarsi contemporaneamente come candidato alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale, né come candidato alla carica di consigliere provinciale in più di una lista.

3.3.1. Accettazione ed autenticazione della candidatura

Ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia o di consigliere provinciale **deve accettare la candidatura** (Allegati 1 e 2). La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere esplicita e non può contenere né condizioni né riserve in contrasto con la legge o tali da rendere dubbia la volontà di accettare.

L'accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista è richiesta al momento in cui avviene la presentazione della lista. Pertanto la dichiarazione di presentazione di una lista di

² Come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 12 marzo 2018, n. 4.

candidati che rechi, eventualmente, una data anteriore all'accettazione della candidatura, deve ritenersi assolutamente regolare (Consiglio di Stato, V° sez., 3 maggio 1983, n. 134; Consiglio di Stato, V° sez., 6 luglio 1994, n. 732, Consiglio di Stato, V° sez., 31 maggio 2007, n. 2817).

La firma per accettazione della candidatura deve essere autenticata dai soggetti e con le modalità indicati al paragrafo 3.1.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera c), la dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione di ogni candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 55 del 1990; tale disposizione è stata abrogata, a decorrere dal 5 gennaio 2013, dall'articolo 17 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni. La nuova disciplina, direttamente applicabile nel nostro ordinamento, è contenuta nell'articolo 7 del D.Lgs. n. 235 del 2012, a norma del quale non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della Giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis



del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater (induzione indebita a dare o promettere utilità), primo comma, 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (pene per il corruttore),

- 322 (istigazione alla corruzione), 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 323 (abuso d'ufficio), 325 (utilizzo d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio), 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), 331 (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità), secondo comma, 334 (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa), 346-bis (traffico di influenze illecite) del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.



Per i candidati che eventualmente si trovino all'estero, la dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere autenticata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Al momento dell'accettazione della candidatura deve essere indicata la lista collegata che, per i candidati alla carica di consigliere provinciale, corrisponde alla lista di appartenenza, mentre per i candidati alla carica di Presidente della Provincia è costituita dalla lista o dalle liste con le quali ogni candidato Presidente dichiara il collegamento.

3.4. COLLEGAMENTI TRA CANDIDATO-PRESIDENTE E UNA O PIÙ LISTE (ARTT. 25, 27 E 30)

Ciascun candidato alla carica di Presidente deve dichiarare il collegamento con una o più liste di candidati presentate per l'elezione del Consiglio provinciale. La dichiarazione deve essere convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate (Allegato 7).

Pertanto, la reciprocità delle dichiarazioni di collegamento tra ciascun candidato-Presidente e le singole liste collegate si concretizza come segue:

- il candidato-Presidente dichiara il collegamento con la lista o le liste collegate all'atto della presentazione della candidatura e contestualmente all'accettazione della medesima (Allegato 1);
- i delegati di lista rendono la dichiarazione di collegamento con il candidato-Presidente (Allegato 7) e la allegano alla presentazione della lista stessa.

3.5. CONTRASSEGNO DI LISTA (ARTT. 27 E 30)

Con la lista dei candidati alla carica di consigliere va presentato il relativo contrassegno a colori (oppure, se il contrassegno non presenta altri colori, in bianco e nero), eventualmente figurato, circoscritto in un cerchio. Si tenga presente che eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

Il contrassegno deve essere presentato in tre esemplari contenuti in un cerchio di 10 cm di diametro e in tre esemplari contenuti in un cerchio di 2 cm di diametro.

In allegato alla dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente, devono essere presentati, ciascuno in tre esemplari di 10 cm di diametro, anche i contrassegni di tutte le liste collegate.

Affinché l'Ufficio centrale circoscrizionale non debba ricusare il contrassegno, i presentatori dovranno evitare che esso:

- sia identico o confondibile con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici;
- riproduca simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o gruppi politici presenti in Consiglio regionale o nel Parlamento italiano o in quello europeo, possono trarre in errore l'elettore;
- sia identico o confondibile con quelli depositati presso la Presidenza della Provincia o con quelli di altra lista presentata in precedenza;
- riproduca immagini o soggetti religiosi.



Qualora l'Ufficio centrale circoscrizionale ricusi il contrassegno, sarà assegnato un termine di 24 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno.

§ 4. Presentazione delle candidature (artt. 27 e 28)

4.1. DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE (ART. 27)

La presentazione delle candidature – intesa come la loro “materiale” consegna – è regolata dagli articoli 27 e 28 e deve essere effettuata presso la struttura provinciale competente in materia elettorale della Provincia (Direzione generale, I.S. in materia elettorale), consegnando:

- a. la dichiarazione di presentazione della **lista dei candidati** alla carica di consigliere provinciale in triplice copia (un originale più due copie) (Allegato 3 con obbligo di sottoscrizioni; Allegato 4 senza obbligo di sottoscrizioni), sottoscritta con le modalità di cui al paragrafo 3.2 e, se non presentata autonomamente, la **collegata candidatura alla carica di Presidente** (*vedi paragrafo 4.3.3.*);
- b. tre esemplari, **in originale**, di ogni **contrassegno** contenuto in un cerchio di cm. 10 di diametro e tre esemplari del medesimo contrassegno contenuto in un cerchio di cm. 2 di diametro;
- c. il **certificato**, rilasciato per ogni **candidato** dal sindaco competente, attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione e la residenza nel territorio della medesima alla data

di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali; dal certificato devono risultare esplicitamente entrambi i requisiti (Allegato 6);

- d. la **dichiarazione di accettazione della candidatura** (Allegato 1 per il candidato-Presidente e Allegato 2 per i candidati consigliere). La firma del dichiarante deve essere autenticata (cfr. § 3 sub 3.1.) e la dichiarazione deve contenere:

per tutti i candidati

- l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (si veda sub 3.3.1.);

e, inoltre:

per i candidati-Presidente

- la dichiarazione di collegamento con una o più liste di candidati alla carica di consigliere provinciale;
- l'indicazione di non essere candidato alla carica di consigliere provinciale;
- il programma di legislatura;
- i contrassegni di tutte le liste collegate.

per i candidati-consigliere

- l'indicazione della lista per la quale è accettata la candidatura e di cui deve essere descritto succintamente il contrassegno;
 - l'indicazione di non essere candidato in altre liste per l'elezione del Consiglio provinciale;
- e. l'indicazione (si vedano gli Allegati 3 e 4) di **due delegati effettivi e di due supplenti**, i quali potranno designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali (Allegato 8) e presso l'Ufficio



centrale circoscrizionale nonché effettuare le dichiarazioni di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Provincia.

Le designazioni e le dichiarazioni devono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata dai soggetti indicati al § 3, sub 3.1.;

- f. i **certificati**, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei **sottoscrittori** nelle liste elettorali; il certificato deve indicare esplicitamente il possesso del diritto di voto per l'elezione del Consiglio provinciale;
- g. la **dichiarazione di collegamento** con il candidato-Presidente resa dai delegati di lista (Allegato 7);
- h. la **documentazione relativa ai soggetti sottoscrittori e presentatori** delle liste, indicata nei § 3.2 e 4.3.

Si precisa che – come affermato dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283/2000 del 13 dicembre 2000 nonché con sentenza della sezione V, n. 2178 del 16 aprile 2012 – in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non sono, pertanto, ammesse:

- 1) l'autocertificazione (art. 46 del d.P.R. n. 445/2000); non è quindi possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali;

- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del d.P.R. n. 445/2000);
- 3) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) e successive modificazioni – a norma dell'articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – “non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria e **consultazioni elettorali**”.

Allo scopo di facilitare il compito dei presentatori delle liste e per agevolare l'esame della documentazione da parte degli organi ed uffici interessati, sono riprodotti in allegato alla presente pubblicazione, gli atti e documenti necessari per la formazione e la presentazione delle candidature.

Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo delle candidature *sono esenti da bollo* (art. 27, comma 4 e D.P.R. 26/10/1972, n. 642, Allegato B, n. 1).

4.2. LUOGO, TERMINI INIZIALE E FINALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE (ART. 28)

Le candidature alla carica di Presidente della Provincia e le liste dei candidati alla carica di consigliere provinciale, con i relativi allegati, vanno presentati alla Direzione generale, I.S. in materia elettorale della Provincia durante l'orario d'ufficio,



nel periodo compreso **tra il trentaquattresimo giorno e le ore 12 del trentunesimo giorno antecedente quello della votazione.**

4.3. CHI PUÒ EFFETTUARE LA MATERIALE PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

In proposito è necessario distinguere i seguenti casi:

4.3.1. *Lista con contrassegno ammesso a deposito*

La materiale presentazione delle liste il cui contrassegno è stato ammesso a deposito presso la Presidenza della Provincia ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, può essere effettuata **esclusivamente** dalla persona designata dai partiti o raggruppamenti politici all'atto del deposito del contrassegno o, in caso di revoca della designazione, entro le ore dodici del trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione, dagli altri depositanti effettivi e supplenti nominati con le stesse modalità (cfr. § 2).

In assenza di rappresentante effettivo e supplente, la presentazione delle candidature e dei relativi documenti può essere comunque effettuata dal legale rappresentante del partito o raggruppamento politico (art. 23, comma 4).

In quest'ultimo caso, la carica del legale rappresentante è comprovata con attestazioni dei rispettivi organi nazionali, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratti autentici del verbale di nomina, nel caso di organizzazione locale.

4.3.2. *Lista con contrassegno non depositato*

Le liste che sono contraddistinte da contrassegni “tradizionali” non depositati a termini dell’art. 22 presso la Presidenza della Provincia possono essere presentate **esclusivamente** da uno dei soggetti autorizzati alla sottoscrizione delle candidature ai sensi dell’articolo 25, comma 3, cioè dal segretario regionale o provinciale o, nel caso di mancanza, assenza o impedimento, dal presidente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico oppure da persona da loro incaricata con mandato autentificato da notaio. Qualora tali organi non siano previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non siano in carica, il deposito è effettuato o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o del gruppo politico.

La carica del presentatore o del mandante è comprovata con attestazione del rispettivo segretario o presidente nazionale, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratto autentico del relativo verbale di nomina, nel caso di organizzazione locale.

Le liste contraddistinte da contrassegni non depositati a termini dell’art. 22 presso la Presidenza della Provincia e che non contengono elementi di contrassegni “tradizionali” possono essere presentate da uno o più sottoscrittori della lista o dai delegati indicati ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera g).

4.3.3. *Candidature alla carica di Presidente della Provincia*

La materiale presentazione della candidatura del



candidato-Presidente può essere effettuata singolarmente dal candidato medesimo, oppure unitamente ad una delle liste collegate al candidato Presidente, con le modalità previste ai precedenti paragrafi.

4.4. COMPITI DELLA DIREZIONE GENERALE, I.S. IN MATERIA ELETTORALE DELLA PROVINCIA RELATIVI ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

La Direzione generale, I.S. in materia elettorale della Provincia, all'atto del ricevimento delle candidature, rilascia ricevuta nella quale sono indicati il giorno, l'ora e il numero progressivo di presentazione, il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Provincia con l'indicazione delle liste collegate di cui descrive i contrassegni; nella ricevuta sono inoltre elencati i documenti allegati dando atto di quelli che, benché richiesti dalla legge, non risultano presentati.

È opportuno precisare che la struttura predetta non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati ed i contrassegni di lista; spetterà all'Ufficio centrale circoscrizionale controllare la regolarità sostanziale delle candidature e della documentazione ad esse inerente.

Va inoltre precisato che, su richiesta degli interessati, la lista incompleta con i documenti allegati può essere restituita, prima della consegna della ricevuta, ai presentatori e, qualora ripresentata, la stessa assume il numero progressivo spettante al momento della ripresentazione. Tale numero progressivo sarà poi utilizzato per stabilire l'ordine di

presentazione della singola lista ai fini di quanto disposto dall'art. 28, comma 2.

È invece vietato integrare la documentazione incompleta di una lista o sostituire la medesima dopo che sia stata consegnata la ricevuta ai presentatori.

Si fa presente che:

- saranno ammesse al deposito soltanto quelle candidature i cui presentatori si trovino, al più tardi alle ore 12 dell'ultimo giorno utile, nel locale destinato al ricevimento; a tale scopo nessuno sarà ammesso in detto locale scaduta l'ora indicata;
- l'orario da osservare sarà quello indicato dall'orologio che a cura della Direzione generale, I.S. in materia elettorale della Provincia sarà collocato sul tavolo dell'ufficio nel quale si ricevono le candidature;
- un incaricato consegnerà ai presentatori di ciascuna lista, al momento dell'accesso nella sala in cui si effettua il ricevimento delle candidature, un numero progressivo di accesso;
- qualora, malgrado le precauzioni adottate, i presentatori, incuranti dell'ordine prestabilito e della sorveglianza disposta all'entrata, accedessero arbitrariamente e contemporaneamente in sala sprovvisti del cartellino numerato rendendo impossibile stabilire la precedenza per la presentazione delle rispettive liste, l'ufficio competente inviterà gli interessati a uscire dalla sala e ne consentirà il rientro soltanto se muniti del cartellino numerato o comunque in ordine successivo. In ogni caso il predetto ufficio si avvarrà di tutti i mezzi a disposizione per evitare



discussioni nella sala destinata al ricevimento delle candidature.

Infine, affinché l'Ufficio centrale circoscrizionale in sede di esame delle candidature possa comunicare i provvedimenti adottati, è opportuno che vengano forniti all'ufficio ricevente l'identità e il recapito dei presentatori o di uno dei candidati ovvero dei delegati di lista.

4.5. CASI PARTICOLARI CONNESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

4.5.1. *Rinuncia alla candidatura*

La legge elettorale provinciale non fa cenno alla possibilità per il candidato di rinunciare alla candidatura.

La giurisprudenza si è pronunciata in senso favorevole alla possibilità di rinuncia, in base alla considerazione che tale facoltà deriva non soltanto dal carattere unilaterale della manifestazione di volontà dell'eleggibile che accetta di essere incluso nella lista, ma anche dai principi del mandato politico che trovano applicazione anche per gli atti preparatori alla formazione del mandato stesso. L'accettazione del mandato politico, e così pure della candidatura, non crea vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario, giuridicamente non obbligatorio, al quale si può quindi sempre rinunciare: perciò si deve ritenere che il candidato incluso in una determinata lista possa sempre ri-

nunciare alla candidatura, così come dopo l'elezione può rinunciare alla nomina.

*“La rinuncia alla candidatura (atto contrario all'accettazione), per quell'esigenza di certezza che contraddistingue il procedimento elettorale, deve rivestire le stesse forme (dichiarazione autenticata) ed essere presentata **con le modalità ed entro i termini** stabiliti per la presentazione delle candidature, altrimenti non esplica alcuna efficacia sulla composizione delle liste”* (Consiglio di Stato - V Sezione Decisione 1° ottobre 1998, n. 1384).

Se, in conseguenza della rinuncia di un candidato, si intende integrare la lista con l'inserimento di un nuovo nominativo, la raccolta delle sottoscrizioni deve essere rinnovata, sempre entro i termini prescritti.

Una volta scaduto il termine prescritto dalla legge per la presentazione delle liste dei candidati, **la rinuncia alla candidatura non può più essere ritirata**, poiché tale possibilità sarebbe equiparabile alla presentazione di una candidatura oltre i termini di legge.

4.5.2. Candidati deceduti, candidati che hanno ritirato il consenso ovvero esclusi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle liste

Premesso che la surrogazione è ammissibile prima, ma non dopo la scadenza del termine di presentazione delle liste di candidati e tenuto conto che non è precluso che la lista sia presentata con un numero di candidati superiore a quello massimo previsto, non risulta inopportuna la presentazione



di una lista con più candidati rispetto al numero massimo previsto dalla legge; ciò al fine di supplire, nel numero corrispondente ed in ordine progressivo, all'eventuale decesso, ritiro o esclusione di candidati. In questo caso non si tratterebbe di "surrogazione", ma di semplice integrazione della lista fino al numero massimo consentito, con appartenenti alla stessa lista.

Se la lista presentata non contiene un numero di candidati superiore a quello massimo consentito, la surrogazione di candidati eventualmente deceduti, ritirati o esclusi in un momento successivo potrà avvenire solo mediante rinnovo della procedura di raccolta firme e presentazione della lista nei termini previsti.



PARTE TERZA
DELEGATI DI LISTA
E RAPPRESENTANTI DI LISTA

§ 5. Delegati di lista (art. 27)

L'art. 27, comma 1, lett. g), prescrive che la dichiarazione di presentazione della lista di candidati contenga la designazione di **due delegati effettivi** e di **due delegati supplenti**. Ad essi la legge demanda compiti particolari. La designazione dei delegati deve essere fatta per iscritto e la loro firma, apposta negli atti compiuti in base alla legge, deve essere autenticata dai soggetti e secondo le modalità di cui al § 3, sub 3.1.

I delegati, oltre ad essere incaricati della materiale presentazione della lista, hanno mandato di:

- effettuare le dichiarazioni di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Provincia;
- designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale;
- assistere, quando lo richiedano, alle operazioni di sorteggio delle liste (articolo 30, comma 1, lettera k).

§ 6. Rappresentanti di lista presso i seggi elettorali e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 33)

6.1. CARATTERE FACOLTATIVO DELLE DESIGNAZIONI

Come si è detto i delegati di lista o le persone da essi autorizzate in forma autentica sono legittimati

a designare per ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale due rappresentanti di lista, uno effettivo e uno supplente. La *designazione* dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma *facoltativa*, in quanto è fatta nell'interesse della lista rappresentata: i rappresentanti infatti non fanno parte di detti uffici, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste a fronte di eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

Pur non facendo parte integrante degli uffici per i quali sono stati designati, i rappresentanti di lista ne sono comunque vincolati, nel senso che ad essi non è consentito di intervenire presso altri seggi una volta che siano stati "accreditati" presso un determinato seggio elettorale.

6.2. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con *dichiarazione scritta*, su carta semplice, e la firma dei delegati deve essere autenticata dai soggetti e secondo le modalità di cui al § 3, sub 3.1. (Allegato 8).

È preferibile che le designazioni dei rappresentanti di lista vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare tali rappresentanti, poiché il sindaco deve consegnare le designazioni ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione.

Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario



presentare, contestualmente, tanti estratti, debitamente autenticati con le modalità già richiamate, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.

6.3. A CHI VANNO PRESENTATE LE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA (ART. 33)

Le designazioni dei rappresentanti di lista **presso gli uffici elettorali di sezione** devono essere consegnate, entro il venerdì precedente l'elezione, *al sindaco* il quale ne curerà la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, *oppure direttamente ai singoli presidenti*, la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio delle operazioni preliminari della sezione.

Le designazioni dei rappresentanti di lista **presso l'Ufficio centrale circoscrizionale** potranno essere presentate *alla Direzione generale, I.S. in materia elettorale della Provincia*, che ne rilascia ricevuta, entro le ore dodici del giorno della votazione.

6.4. REQUISITI DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

L'articolo 33 prescrive che i rappresentanti di lista siano elettori del Consiglio provinciale, che sappiano leggere e scrivere.

Nulla vieta che un delegato di lista designi se stesso quale rappresentante di lista.



PARTE QUARTA
ESAME E APPROVAZIONE DELLE CANDIDATURE
DA PARTE DELL'UFFICIO CENTRALE
CIRCOSCRIZIONALE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

§ 7. Premessa

L'esame e l'approvazione delle candidature sono di competenza dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito presso la Provincia, è nominato dal Presidente della Provincia entro cinque giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi. L'Ufficio è composto da tre esperti scelti tra magistrati a riposo, docenti universitari in materie giuridiche e avvocati iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti per le giurisdizioni superiori. L'I.S. in materia elettorale incardinato presso la Direzione generale della Provincia fornisce supporto per le operazioni di competenza di tale Ufficio (art. 29).

§ 8. Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 30)

L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione (il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito dall'art. 28, comma 1) provvede alle seguenti operazioni:

- a) accerta che la lista, con la relativa candidatura alla carica di Presidente della Provincia, sia stata presentata entro il termine previsto dall'art.

- 28 (ore 12 del trentunesimo giorno precedente quello della votazione) e che sia sottoscritta. Dichiara invalide le liste che non corrispondono a queste condizioni;
- b) accerta che le liste contraddistinte con contrassegni non depositati, identici o facilmente confondibili con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero che riproducano simboli o elementi caratterizzanti simboli usati tradizionalmente da partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio regionale o nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo, siano state presentate da una delle persone autorizzate alla sottoscrizione delle candidature (si veda § 3, sub 3.2.2.). Ricusa il contrassegno delle liste per le quali manchi tale requisito;
 - c) ricusa altresì i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli depositati presso la presidenza della Provincia o con quelli di altre liste presentate in precedenza oppure riproducenti immagini o soggetti religiosi;
 - d) accerta che le liste contraddistinte con contrassegni depositati presso la presidenza della Provincia siano state presentate dalle persone designate all'atto del deposito del contrassegno, ricusando quelle liste per le quali ciò non è avvenuto;
 - e) ricusa le candidature alla carica di Presidente e cancella dalle liste i nomi dei candidati alla carica di consigliere provinciale nel caso sia accertata la sussistenza a loro carico delle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, oppure manchi o sia incompleta la dichiarazione



di accettazione. Ricusa, altresì, le candidature alla carica di Presidente e cancella dalle liste i nominativi dei candidati alla carica di consigliere provinciale che non compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l'elezione, di coloro che alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali non risultano risiedere nel territorio della regione e di coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione;

- f) ricusa le candidature alla carica di Presidente della Provincia che non contengano l'indicazione della lista o delle liste collegate;
- g) ricusa le liste che non hanno dichiarato di collegarsi ad un candidato alla carica di Presidente;
- h) cancella dalla lista dei candidati alla carica di consigliere provinciale il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Provincia eventualmente compreso nella lista medesima;
- i) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata;
- j) ricusa le liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto;
- j bis) verifica che le candidature siano elencate rispettando il criterio di alternanza tra uomini e donne previsto dall'articolo 25, comma 6 bis, ed eventualmente corregge l'ordine di elencazione dei candidati e delle candidate, mantenendo il capolista e rispettando l'ordine di presentazione all'interno dello stesso genere. A seguito di tali operazioni le liste che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito sono ridotte, cancellando gli ultimi nomi;

- J ter) verifica che le liste rispettino il criterio di parità tra uomini e donne previsto dall'articolo 25, comma 6 bis, ed eventualmente riduce il numero dei candidati delle liste cancellandoli a partire dall'ultimo. A seguito di tali operazioni ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto;
- k) stabilisce, mediante sorteggi separati, l'ordine delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e delle liste di candidati consigliere ammesse; l'ordine delle liste dei candidati per il Consiglio provinciale è stabilito mediante un sorteggio numerico indipendentemente dall'ordine delle candidature alla carica di Presidente; **alle operazioni di sorteggio possono partecipare, qualora lo richiedano, i delegati delle liste presentate.**

La ricusazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia comporta la ricusazione dell'unica lista o di tutte le liste ad essa collegate. La ricusazione dell'unica lista o di tutte le liste collegate ad una candidatura alla carica di Presidente comporta inoltre la ricusazione della candidatura medesima (art. 30, comma 2).

L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica immediatamente le decisioni ai presentatori delle liste ed in caso di ricusazione del contrassegno fissa al presentatore il termine di **ventiquattro ore per la presentazione di un altro contrassegno**, sulla cui ammissione l'Ufficio centrale circoscrizionale decide definitivamente allo scadere del termine.



§ 9. Trasmissione alla Giunta provinciale delle candidature approvate dall'Ufficio centrale circoscrizionale

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale devono essere **immediatamente** comunicate alla Giunta provinciale (art. 30) per la preparazione del manifesto di cui all'art. 31 e per la stampa delle schede.

L'Ufficio centrale circoscrizionale trasmette altresì alla Giunta provinciale l'elenco dei delegati di lista autorizzati a designare i rappresentanti presso i seggi.



PARTE QUINTA
SANZIONI PENALI PER I REATI INERENTI ALLA
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

§ 10. Sanzioni penali per i reati inerenti alla presentazione delle candidature

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*)

Art. 96

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha

accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 97

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

Art. 98

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o



di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

Art. 99

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000.

Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 100

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Omissis

Art. 101

Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma, se si sia usata violenza o minaccia, se si sia esercitata pressione, se si siano cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

Art. 102

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a lire 400.000.

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000.

Art. 103

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la re-



clusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000.

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000.

Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.

Art. 104

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende im-

possibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni.

Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.

Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.



Art. 105

Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

Art. 106

L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

Art. 107

I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 600.000 a lire 2.000.000.

Art. 108

Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Art. 109

L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Art. 110

L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000.

Omissis

Art. 111

Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 112

Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

Art. 113

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.



Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico”.

ALLEGATI

Avvertenza: i modelli allegati sono meramente esemplificativi ed hanno lo scopo di facilitare le operazioni di formazione e di presentazione delle candidature.



ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

ALLEGATO 1

Allegati

*Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di
Presidente della Provincia e dichiarazione di collegamento con
una o più liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale*

Il/La sottoscritto/a¹.....
.....
nato/a a prov..... il
dichiara di accettare la candidatura alla carica di Presidente
della Provincia di Trento per le elezioni che si svolgeranno il
.....

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì che la presente candidatura
è collegata alla lista/alle liste di candidati al Consiglio
provinciale recante/i il contrassegno/i contrassegni²:

- a).....
- b).....
- c).....
- d).....

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di non aver accettato la
candidatura alla carica di Consigliere provinciale e di non
trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma
1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni
(ora articolo 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235).

.....
(firma leggibile valida anche
ai fini del trattamento dei dati)

(domicilio)

(segue)


1 Le candidate possono indicare solo il cognome da nubile o aggiungere o
anteporre il cognome del marito.
2 Descrivere succintamente il contrassegno di ogni lista collegata.

Autenticazione della firma del candidato³

Io sottoscritto/a
 nella mia qualità di
 a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della
 Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
 disposizioni legislative e regolamentari in materia di
 documentazione amministrativa),
 attesto che il/la sig./sig.ra
 residente a
 della cui identità personale mi sono accertato/a su presentazione
 di rilasciat.... dal
, ha qui sopra apposto la sua firma in mia
 presenza ed è quindi vera e autentica.

Luogo e data

Timbro



.....
 (firma leggibile)

Allegati:

- certificato di iscrizione nelle liste elettorali con la specifica indicazione che il candidato risiede in un comune della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol alla data di pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali;
- programma di legislatura;
- contrassegni di tutte le liste collegate (tre esemplari di cm 10 di diametro).

³ L'autenticazione della firma va effettuata dalle persone e secondo le modalità indicate al § 3, sub 3.1, della pubblicazione n. 3_2018. Qualora il sottoscrittore sia identificato per "conoscenza personale", la circostanza deve risultare esplicitamente nello spazio riservato a contenere il tipo e gli estremi del documento di identificazione.



**ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
DI TRENTO E DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA**

ALLEGATO 2

Allegati

*Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica
di Consigliere provinciale*

Il/La sottoscritto/a¹.....
nato/a a prov..... il
codice fiscale
dichiara di accettare la candidatura nella lista recante il
contrassegno²
.....
per le elezioni che si svolgeranno il.....
.....

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di non aver accettato la
candidatura in altre liste per l'elezione del Consiglio provinciale
e di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art.
15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive
modificazioni (ora articolo 7 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n.
235).

.....
(firma leggibile valida anche
ai fini del trattamento dei dati)

.....
(domicilio)

(segue)

1 Le candidate possono indicare solo il cognome da nubile o aggiungere o
anteporre il cognome del marito.


2 Descrivere succintamente il contrassegno.

Autenticazione della firma del candidato³

Io sottoscritto/a
nella mia qualità di
a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa),
attesto che il/la sig./sig.ra
residente a
della cui identità personale mi sono accertato/a su
presentazione di rilasciat..... dal
....., ha qui sopra apposto la sua firma in
mia presenza che è quindi vera e autentica.

Luogo e data

Timbro



.....

(firma leggibile)

Allegati:

- certificato di iscrizione nelle liste elettorali con la specifica indicazione che il candidato risiede in un comune della regione alla data di pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali.

³ L'autenticazione della firma va effettuata dalle persone e secondo le modalità indicate al § 3, sub 3.1, della pubblicazione n. 3_2018. Qualora il sottoscrittore sia identificato per "conoscenza personale", la circostanza deve risultare esplicitamente nello spazio riservato a contenere il tipo e gli estremi del documento di identificazione.



ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

*Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati
alla carica di Consigliere provinciale che ha l'obbligo
di raccogliere le sottoscrizioni*

I sottoscritti elettori, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia di Trento e aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale, nel numero di
.....² risultante dalle firme debitamente autenticate contenute in questo foglio e in³ atti separati, dichiarano di presentare per le elezioni provinciali del una lista di numero candidati⁴ alla carica di Consigliere provinciale, nelle persone e nell'ordine seguenti:

Nr.	Cognome ⁵	Nome	Soprannome o nome volgare	Luogo di nascita	Data di nascita
1					
2					
3					
....					
26					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
34					

- 1 Apporre il contrassegno che contraddistingue la lista dei candidati.
- 2 Indicare il numero complessivo dei sottoscrittori (da 500 a 750).
- 3 Indicare il numero di atti separati utilizzati.
- 4 L'art. 25, comma 6, della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 prevede che ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a ventisei e non superiore a trentaquattro. Il comma 6 bis del medesimo articolo stabilisce inoltre che nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore all'altro, se non quando il numero delle candidature della lista è dispari: in tal caso è ammesso che un genere sia sovrarappresentato di un'unità. È inoltre previsto che nelle liste si alternino candidature di genere diverso.
- 5 Le candidate possono indicare solo il cognome da nubile o aggiungere o anteporre il cognome del marito.

ALLEGATO N. 3
Modello di **atto principale** per la presentazione di una lista con obbligo di sottoscrizioni

Allegati

(segue)

La lista è contraddistinta con il contrassegno.....
.....
.....

ed è collegata al candidato alla carica di Presidente della Provincia sig./sig.ra
nato/a a il

I sottoscritti indicano, ai sensi dell'articolo 27 e per le designazioni di cui all'articolo 33 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, delegati **effettivi**:

1. il/la sig./sig.ra
nato/a a il
e domiciliato/a a
2. il/la sig./sig.ra
nato/a a il
e domiciliato/a a

e delegati **supplenti**

1. il/la sig./sig.ra
nato/a a il
e domiciliato/a a
2. il/la sig./sig.ra
nato/a a il
e domiciliato/a a

i quali possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale.

I sottoscritti dichiarano inoltre di non aver sottoscritto altra presentazione di candidature per le elezioni provinciali 2018 e in allegato uniscono:

- a) la dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Presidente della Provincia, firmata ed autenticata nonché il programma di legislatura e tre esemplari di 10 cm. di diametro dei contrassegni di tutte le liste collegate⁶;

(segue)

⁶ Cancellare se la documentazione non è allegata.



- b) numero⁷..... dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di Consigliere provinciale, firmate ed autenticate;
- c) numero⁸..... certificati attestanti che il candidato alla carica di Presidente e i candidati alla carica di Consigliere provinciale sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione e che risiedono in regione alla data di pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali;
- d) numero certificati, dei quali n. collettivi, comprovanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune;
- e) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare di cm. 10 di diametro ed in triplice esemplare di cm. 2 di diametro;
- f) la dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Provincia;
- g) attestazione del segretario o del presidente nazionale del partito o del raggruppamento politico, se organizzazione nazionale o estratto autenticato del verbale di nomina, se organizzazione locale, a comprova della carica di chi presenta materialmente la documentazione (in caso di lista accompagnata da un contrassegno tradizionale **non depositato**);
- h) documentazione comprovante la qualità di legale rappresentante del gruppo o del partito politico del soggetto che presenta materialmente la documentazione (nell'ipotesi in cui la documentazione non sia presentata dal soggetto indicato all'atto del **deposito** del contrassegno).

Per eventuali comunicazioni:.....
..... (indirizzo).

7 Una per ciascun candidato.

8 Uno per ciascun candidato.

(segue)

Modello di informativa da compilare a cura del titolare del trattamento dei dati

INFORMATIVA
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
sulla protezione dei dati personali

I sottoscritti elettori e i candidati sono informati che **Titolare del trattamento** dei dati personali è⁹

I dati di contatti sono: indirizzo

tel. n. fax n.

e-mail pec

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è volontario e facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (*Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia*).

I dati saranno consegnati alla Provincia autonoma di Trento, che provvederà agli adempimenti previsti dalla legge, trasmettendo i dati anche all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso la stessa. La Provincia e l'Ufficio centrale circoscrizionale, sulla predetta base giuridica, sono legittimati al trattamento dei dati con modalità cartacea e con strumenti automatizzati, senza processo decisionale automatizzato. I dati dei candidati saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della richiamata legge provinciale n. 2 del 2003. I dati non saranno trasferiti fuori dall'Unione europea.

I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- dati comuni;
- dati appartenenti a particolari categorie (atti a rivelare le opinioni politiche).

(segue)

⁹ Indicare la denominazione del partito o del raggruppamento politico e l'identità del rispettivo rappresentante, oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.



In osservanza del principio di limitazione della conservazione, il periodo di conservazione dei dati personali – da parte del titolare del trattamento – è commisurato al tempo strettamente necessario all'espletamento delle operazioni previste dalla richiamata legge provinciale n. 2 del 2003.

L'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i seguenti diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679:

- chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi;
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione;
- se ricorrono i presupposti normativi, revocare il consenso o opporsi al trattamento dei dati, richiederne la cancellazione, o esercitare il diritto di limitazione;
- in ogni momento proporre reclamo all'Autorità di controllo.

SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA

(firme valide anche ai fini del trattamento dei dati)

Nr. d'ord.	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Comune e numero di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
Documento di identificazione				
Documento di identificazione				
Documento di identificazione				
Documento di identificazione				
Documento di identificazione				
Documento di identificazione				
Documento di identificazione				


(segue)

Autenticazione delle firme

Io sottoscritto/a
nella mia qualità di
a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attesto che gli elettori sopraindicati (n.), da me identificati¹⁰ tramite il documento per ciascuno indicato, hanno sottoscritto in mia presenza e le loro firme sono quindi vere e autentiche.

Luogo e data

Timbro



.....

(firma leggibile)

(segue)

¹⁰L'autenticazione delle firme va effettuata dalle persone e secondo le modalità indicate al § 3, sub 3.1, della pubblicazione n. 3_2018. Qualora il sottoscrittore sia identificato per "conoscenza personale", la circostanza deve risultare esplicitamente sia nello spazio riservato a contenere il tipo e gli estremi del documento di identificazione, sia nella formula di autenticazione apposta in calce alle sottoscrizioni.




Certificato del Sindaco
comprovante l'iscrizione dei sottoscrittore
nelle liste elettorali

Il Sindaco

certifica che i sottoscrittore della lista dei candidati di cui al presente atto sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune e hanno diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento del giorno, essendo in possesso del requisito residenziale di cui all'articolo 12 della L.P. 5 marzo 2003, n. 2.

Data

Timbro



.....

(firma leggibile)

Modello di
atto separato
per la
presentazione
di una lista
con obbligo di
sottoscrizioni

**ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
DI TRENTO E DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA**

*Atto separato per la presentazione di una lista
di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni*

Elenco n. dei sottoscrittori della lista recante il
contrassegno per l'elezione del
Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provin-
cia del

Nr.	Cognome	Nome	Soprannome o nome volgare	Luogo di nascita	Data di nascita
1					
2					
3					
....					
26					
....					
....					
....					
34					

La lista è contraddistinta con il contrassegno.....
.....
.....
ed è collegata al candidato alla carica di Presidente della Pro-
vincia sig./sig.ra
nato/a a il

(segue)

¹¹ Apporre il contrassegno che contraddistingue la lista dei candidati.



Modello di informativa da compilare a cura del titolare del trattamento dei dati

INFORMATIVA
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
sulla protezione dei dati personali

I sottoscritti elettori e i candidati sono informati che **Titolare del trattamento** dei dati personali è¹²

I dati di contatti sono: indirizzo
tel. n. fax n.
e-mail pec

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è volontario e facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (*Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia*). I dati saranno consegnati alla Provincia autonoma di Trento, che provvederà agli adempimenti previsti dalla legge, trasmettendo i dati anche all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso la stessa. La Provincia e l'Ufficio centrale circoscrizionale, sulla predetta base giuridica, sono legittimati al trattamento dei dati con modalità cartacea e con strumenti automatizzati, senza processo decisionale automatizzato. I dati dei candidati saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della richiamata legge provinciale n. 2 del 2003. I dati non saranno trasferiti fuori dall'Unione europea.

I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- dati comuni;
- dati appartenenti a particolari categorie (atti a rivelare le opinioni politiche).

¹²Indicare la denominazione del partito o del raggruppamento politico e l'identità del rispettivo rappresentante, oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

(segue)

In osservanza del principio di limitazione della conservazione, il periodo di conservazione dei dati personali – da parte del titolare del trattamento – è commisurato al tempo strettamente necessario all'espletamento delle operazioni previste dalla richiamata legge provinciale n. 2 del 2003.

L'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i seguenti diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679:

- chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi;
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione;
- se ricorrono i presupposti normativi, revocare il consenso o opporsi al trattamento dei dati, richiederne la cancellazione, o esercitare il diritto di limitazione;
- in ogni momento proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Sottoscrittori della lista

(firme valide anche ai fini del trattamento dei dati)

Nr. d'ord.	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Comune e numero di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
Documento di identificazione				
Documento di identificazione				
Documento di identificazione				
Documento di identificazione				

(segue)




Autenticazione delle firme

Io sottoscritto/a
nella mia qualità di
a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attesto che gli elettori sopraindicati (n.), da me identificati¹³ tramite il documento per ciascuno indicato, hanno sottoscritto in mia presenza e le loro firme sono quindi vere e autentiche.

Luogo e data

Timbro



.....
(firma leggibile)

¹³ L'autenticazione delle firme va effettuata dalle persone e secondo le modalità indicate al § 3, sub 3.1, della pubblicazione n. 3_2018. Qualora il sottoscrittore sia identificato per "conoscenza personale", la circostanza deve risultare esplicitamente sia nello spazio riservato a contenere il tipo e gli estremi del documento di identificazione, sia nella formula di autenticazione apposta in calce alle sottoscrizioni.

(segue)


Certificato del Sindaco
*comprovante l'iscrizione dei sottoscrittori
nelle liste elettorali*

IL SINDACO

certifica che i sottoscrittori della lista dei candidati di cui al presente atto sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune e hanno diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento del giorno, essendo in possesso del requisito residenziale di cui all'articolo 12 della L.P. 5 marzo 2003, n. 2.

Data

Timbro



.....

(firma leggibile)



**ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
DI TRENTO E DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA**

*Dichiarazione di presentazione di una lista di candidati
alla carica di Consigliere provinciale senza l'obbligo
delle sottoscrizioni*

ALLEGATO N.4
Modello per
la presentazione
di una lista
senza obbligo
di sottoscrizioni

Allegati

Il/La sottoscritto/a²
dichiara di presentare per le elezioni provinciali del
..... una lista di numero candidati³
alla carica di Consigliere provinciale, nelle persone e nell'ordi-
ne seguenti:

Nr.	Cognome ⁴	Nome	Soprannome o nome volgare	Luogo di nascita	Data di nascita
1					
2					
3					
....					
....					
26					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
....					
34					

1 Apporre il contrassegno che contraddistingue la lista dei candidati.
2 Segretario regionale o provinciale oppure dirigente regionale o provin-
ciale del partito o del raggruppamento politico oppure persona da loro
incaricata con mandato autentificato da notaio.
3 L'art. 25, comma 6, della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 prevede che
ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore
a ventisei e non superiore a trentaquattro. Il comma 6 bis del medesimo
articolo stabilisce inoltre che nessuno dei due generi può essere rappre-
sentato in misura superiore all'altro, se non quando il numero delle can-
didature della lista è dispari: in tal caso è ammesso che un genere sia so-
vrarappresentato di un'unità. È inoltre previsto che nelle liste si alternino
candidature di genere diverso.
4 Le candidate possono indicare solo il cognome da nubile o aggiungere o
anteporre il cognome del marito.

(segue)

La lista è contraddistinta con il contrassegno

.....
.....

ed è collegata al candidato alla carica di Presidente della Provincia sig./sig.ra
nato/a a il

I sottoscritti indicano, ai sensi dell'articolo 27 e per le designazioni di cui all'articolo 33 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, delegati **effettivi**:

1. il/la sig./sig.ra
nato/a a il
e domiciliato/a a
2. il/la sig./sig.ra
nato/a a il
e domiciliato/a a

e delegati **supplenti**:

1. il/la sig./sig.ra
nato/a a il
e domiciliato/a a
2. il/la sig./sig.ra
nato/a a il
e domiciliato/a a

i quali possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale.

Alla presente dichiarazione unisce in allegato:

- a) la dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Presidente della Provincia, firmata ed autenticata nonché il programma di legislatura e tre esemplari di cm. 10 di diametro dei contrassegni di tutte le liste collegate⁵;

(segue)



- b) numero⁶ dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di Consigliere provinciale, firmate ed autenticate;
- c) numero⁷ certificati attestanti che il candidato alla carica di Presidente e i candidati alla carica di Consigliere provinciale sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione e che risiedono in regione alla data di pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali;
- d) il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare di cm. 10 di diametro ed in triplice esemplare di cm. 2 di diametro;
- e) la dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Provincia;
- f) attestazione del segretario o del presidente nazionale del partito o del raggruppamento politico, nel caso di organizzazione nazionale o estratto autenticato del verbale di nomina, nel caso di organizzazione locale, a comprova della carica di sottoscrittore o di mandante.

Modello di informativa da compilare a cura del titolare del trattamento dei dati.

INFORMATIVA
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
sulla protezione dei dati personali

I candidati sono informati che **Titolare del trattamento** dei dati personali, è⁸

I dati di contatti sono: indirizzo
tel. n. fax n.
e-mail pec

6 Una per ciascun candidato.
7 Uno per ciascun candidato.
8 Indicare la denominazione del partito o raggruppamento politico e l'identità del rispettivo rappresentante.

(segue)

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è volontario e facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (*Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia*).

I dati saranno consegnati alla Provincia autonoma di Trento, che provvederà agli adempimenti previsti dalla legge, trasmettendo i dati anche all'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso la stessa. La Provincia e l'Ufficio centrale circoscrizionale, sulla predetta base giuridica, sono legittimati al trattamento dei dati con modalità cartacea e con strumenti automatizzati, senza processo decisionale automatizzato. I dati dei candidati saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della richiamata legge provinciale n. 2 del 2003. I dati non saranno trasferiti fuori dall'Unione europea.

I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- dati comuni;
- dati appartenenti a particolari categorie (atti a rivelare le opinioni politiche).

In osservanza del principio di limitazione della conservazione, il periodo di conservazione dei dati personali – da parte del titolare del trattamento – è commisurato al tempo strettamente necessario all'espletamento delle operazioni previste dalla richiamata legge provinciale n. 2 del 2003.

L'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare i seguenti diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679:

- chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi;
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione;
- se ricorrono i presupposti normativi, revocare il consenso

(segue)



- o opporsi al trattamento dei dati, richiederne la cancellazione, o esercitare il diritto di limitazione;
- in ogni momento proporre reclamo all'Autorità di controllo.

.....
firma leggibile del sottoscrittore⁹

(domicilio/recapito.....)

⁹ Segretario regionale o provinciale oppure dirigente regionale o provinciale del partito o del raggruppamento politico oppure persona da loro incaricata con mandato autenticato da notaio.


(segue)

Autenticazione della firma

Io sottoscritto/a
nella mia qualità di
a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attesto che la firma del sottoscrittore della dichiarazione di presentazione della lista di cui al presente atto, da me identificato¹⁰ tramite
..... è stata apposta in mia presenza ed è quindi vera e autentica.

Luogo e data

Timbro



.....
(firma leggibile)

¹⁰L'autenticazione delle firme va effettuata dalle persone e secondo le modalità indicate al § 3, sub 3.1, della pubblicazione n. 3_2018. Qualora il sottoscrittore sia identificato per "conoscenza personale", la circostanza deve risultare esplicitamente nella formula di autenticazione apposta in calce alle sottoscrizioni.



*Certificato del Sindaco comprovante l'iscrizione di un
sottoscrittore nelle liste elettorali¹*

ALLEGATO N.5

Allegati

COMUNE DI


li

IL SINDACO
attesta e certifica

che il/la sig./a
nato/a a
il, sottoscrittore della lista, è iscrit-
to nelle liste elettorali di questo comune al n.
e ha diritto al voto per le elezioni del Consiglio provinciale
di Trento che si terranno il giorno,
essendo in possesso del requisito residenziale di cui all'articolo
12 della L.P. 5 marzo 2003, n. 2.

Il presente viene rilasciato per essere allegato alla dichiarazione
di presentazione della lista dei candidati.

Timbro



IL SINDACO

.....

¹ Il certificato elettorale per un solo sottoscrittore deve riprodurre il conte-
nuto di questo modello.



*Certificato del Sindaco comprovante l'iscrizione
dei candidati nelle liste elettorali*

ALLEGATO N.6

Allegati

COMUNE DI


li

IL SINDACO
attesta e certifica

che il/la sig./a
nato/a a
il, è iscritto/a nelle liste elettorali
di questo comune al n. e che, alla
data di pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi
elettorali (*inserire data*), risiede in questo comune.

La presente viene rilasciata per essere allegata alla dichiarazione
di presentazione della candidatura per le elezioni provinciali che si terranno il

Timbro



IL SINDACO

.....



Modello di dichiarazione dei delegati di lista per il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Provincia

ALLEGATO N.7

Allegati

I sottoscritti,

sig./sig.ra
nato/a a
il
e domiciliato/a a

sig./sig.ra
nato/a a
il
e domiciliato/a a

delegati della lista recante il contrassegno

dichiarano che, per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia che avrà luogo domenica, la lista rappresentata dai sottoscritti è collegata alla candidatura alla carica di Presidente del sig./sig.ra.....

.....
(firma leggibile valida anche ai fini del trattamento dei dati)

.....
(firma leggibile valida anche ai fini del trattamento dei dati)


(segue)

Autenticazione delle firme dei delegati di lista¹

Io sottoscritto/a
nella mia qualità di
a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attesto che il/la sig./sig.ra
residente a
della cui identità personale mi sono accertato/a su presentazione della
rilasciata dal
e il/la sig./sig.ra
residente a
della cui identità personale mi sono accertato/a su presentazione della
rilasciata dal
.....
hanno sottoscritto in mia presenza e le loro firme sono quindi vere e autentiche.

Luogo e data

Timbro



.....
(firma leggibile)

¹ L'autenticazione delle firme va effettuata dalle persone e secondo le modalità indicate al § 3, sub 3.1, della pubblicazione n. 3_2018. Qualora il delegato di lista sia identificato per "conoscenza personale", la circostanza deve risultare esplicitamente nello spazio riservato a contenere il tipo e gli estremi del documento di identificazione.



Designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi elettorali

I sottoscritti,

- 1.
 Cognome Nome Luogo e data di nascita
- 2.
 Cognome Nome Luogo e data di nascita

in qualità di delegati della lista/persona autorizzate in forma autentica dai delegati della lista¹ recante il contrassegno.....

presentata per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia che avrà luogo domenica

designano

ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 5 marzo 2003 n. 2, quali rappresentanti di lista nei seggi² sottospesificati per le elezioni provinciali del, i signori:

- seggio n.
 il/la sig./a rappresentante effettivo
 il/la sig./a rappresentante supplente
- seggio n.
 il/la sig./a rappresentante effettivo
 il/la sig./a rappresentante supplente
- seggio n.
 il/la sig./a rappresentante effettivo
 il/la sig./a rappresentante supplente

.....
(firma leggibile valida anche ai fini del trattamento dei dati)

.....
(firma leggibile valida anche ai fini del trattamento dei dati)

1 Cancellare la parte che non interessa.
 2 Se la designazione è fatta per l'Ufficio centrale circoscrizionale, indicarlo espressamente.

(segue)


Autenticazione delle firme dei delegati di lista³

Io sottoscritto/a
 nella mia qualità di
 a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attesto che il/la sig./sig.ra

 residente a
 della cui identità personale mi sono accertato/a su presentazione della
 rilasciata dal
 e il/la sig./sig.ra
 residente a
 della cui identità personale mi sono accertato/a su presentazione della
 rilasciata dal
 hanno sottoscritto in mia presenza e le loro firme sono quindi vere e autentiche.

Luogo e data

Timbro



.....
 (firma leggibile)

³ L'autenticazione delle firme va effettuata dalle persone e secondo le modalità indicate al § 3, sub 3.1, della pubblicazione n. 3_2018. Qualora il delegato di lista sia identificato per "conoscenza personale", la circostanza deve risultare esplicitamente nello spazio riservato a contenere il tipo e gli estremi del documento di identificazione.

